

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Disegno di legge N. 159

“Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia”

d’iniziativa della Giunta regionale

presentato il 14 giugno 2011

X LEGISLATURA

Esame in Commissione I

all'interno:

- nota illustrativa
- sintesi delle vicende di INSIEL
- testo delle norme abrogate dall'art.11

giugno 2011

SEGRETERIA GENERALE
AREA GIURIDICO-LEGISLATIVA

Servizio per l'assistenza giuridico-legislativa
in materia di affari istituzionali

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Disegno di legge N. 159

“Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia”

d’iniziativa della Giunta regionale
presentato il 14 giugno 2011

X LEGISLATURA

Esame in Commissione I

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

INDICE

<i>Nota illustrativa</i>	1
<i>Sintesi delle vicende di Insiel</i>	7
<i>Norme abrogate dall'articolo 11</i>	11

Nota illustrativa

Competenza legislativa della Regione

La potestà legislativa della Regione è da ritenersi esclusiva ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 1) dello Statuto in quanto la materia è da ascrivere all'ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione; tale competenza legislativa sembra trovare tuttavia un limite nell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione che assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale.

Finalità

Il disegno di legge 159 ha la principale finalità di operare una semplificazione e un riordino normativo disciplinando il sistema informativo regionale¹ in modo coerente e organico e abrogando tutta la normativa regionale vigente in materia che, a partire dalla legge regionale 22/1972, si presenta attualmente molto frammentata e di difficile consultazione.

Il provvedimento si propone, inoltre, di determinare le finalità che la Regione deve perseguire con la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)² nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale; di definire il ruolo della Regione nella programmazione, nel coordinamento e nella concertazione con gli enti e i soggetti interessati, nonché nella promozione del riuso³ di software di cui le pubbliche amministrazioni sono proprietarie e nella rimozione di barriere dovute a diversità di formati non standard.

Viene altresì disciplinato il sistema di programmazione regionale, con la previsione del Programma triennale per lo sviluppo delle ICT e dell'e-government, e viene istituito il Sistema informativo integrato regionale (SIIR) composto dai sistemi informativi, telematici e tecnologici. Da ultimo, il disegno di legge si propone di operare alcune modifiche normative che riguardano i rapporti tra Insiel Spa, nella sua veste di società strumentale, e la Regione, suo unico proprietario, in particolare a proposito del controllo analogo e della vigilanza e indirizzo sulla società stessa.

¹ Il **sistema informativo** è costituito dall'insieme delle informazioni utilizzate, prodotte e trasformate da un'azienda durante l'esecuzione dei processi aziendali, dalle modalità in cui esse sono gestite e dalle risorse, sia umane, sia tecnologiche, coinvolte. Non va confuso con il sistema informatico, che indica la porzione di sistema informativo che fa uso di tecnologie informatiche e automazione. Il sistema informativo presuppone delle attività che si devono svolgere per la gestione delle informazioni, delle modalità organizzative con cui devono essere condotte tali attività e degli strumenti tecnologici con cui svolgerle.

² Per **ICT** s'intendono i servizi basati su tecnologie informatiche, non destinati alla produzione di beni materiali o immateriali, che vengono forniti per risolvere le esigenze di un committente relativamente alla progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati.

³ Per **riuso** si intende il processo di trasferimento di una o più applicazioni ICT dall'ambiente organizzativo per il quale esse sono state progettate e realizzate in altri contesti organizzativi e funzionali. "Riusare una soluzione", quindi, non significa "copiare un software" o acquisirlo a basso costo, ma adottare, con la soluzione tecnologica che viene giudicata meritevole di adozione, il modello organizzativo e funzionale che ha consentito alla applicazione stessa di dare una buona prova di sé.

Struttura e contenuto

Il disegno di legge 159 è suddiviso in cinque capi e si compone di 11 articoli.

Il provvedimento, enunciata innanzitutto la volontà della Regione di promuovere la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni e tra i privati, individua le finalità del provvedimento che sono quelle di definire e disciplinare gli obiettivi, i compiti e i rapporti della Regione e della società in house Insiel Spa; di favorire le condizioni per lo sviluppo delle strutture tecnologiche in modo da assicurare l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi, nonché l'espansione del sistema digitale sul territorio e, infine, di definire le modalità di collaborazione e di integrazione fra le amministrazioni pubbliche regionali e locali, enti e organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali ([articolo 1](#)).

Analoghe finalità sono peraltro contenute, a livello nazionale, nel Codice dell'amministrazione digitale (decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82) che si deve ritenere vincolante anche per la nostra Regione ai sensi della lettera r), del secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione, come riformato dalla legge costituzionale 3/2001. Tale Codice, pur nel quadro di una disciplina più vasta e articolata della materia, si pone l'obiettivo di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi alla società per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare l'accesso a tali servizi ai cittadini e alle imprese secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, nonché della normativa sulla riservatezza dei dati personali. E' altresì previsto che lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurino la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzino e agiscano a tale fine utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (articolo 2 del d.lgs. 82/2005).

Il disegno di legge affida alla Regione il compito di ente promotore delle potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e nello scambio di dati per assicurare ai cittadini e alle imprese le condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni e vengono precisate quali attività devono essere esercitate per conseguire tale finalità ([articolo 2](#)).

Viene inoltre istituito il Programma triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche finalizzato alla realizzazione, al completamento e allo sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo della rete telematica e del sistema informativo integrato regionale. Si tratta di un atto programmatico con il quale la Regione definisce le strategie, individua le aree e gli obiettivi, raccordandoli ai programmi comunitari e statali; è un atto triennale, ma a scorrimento annuale, predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government, sulla base delle indicazioni fornite dalle direzioni centrali competenti per le singole sezioni ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno precedente il triennio di riferimento, su proposta dall'Assessore regionale competente, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

La programmazione delle azioni dell'Amministrazione regionale riguarda il SIAR (Sistema Informativo Amministrazione Regionale), a sua volta distinto tra il Consiglio regionale e gli Uffici e Direzioni regionali; il SIAL (Sistema Informativo Amministrazioni Locali) che

comprende, oltre agli enti locali, anche le Camere di Commercio e gli ATER; il SISSR (Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale), la RUPAR (Rete Unitaria Pubblica Amministrazione regionale), che collega le tre citate componenti, nonché il Piano delle infrastrutture per le telecomunicazioni a banda larga.

A proposito di quest'ultimo, viene precisato che la sezione del programma triennale che lo riguarda è predisposta e approvata secondo quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 3/2011 (Norme in materia di telecomunicazioni): è cioè adottato dalla Giunta regionale, sottoposto, secondo le vigenti norme, alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni. Viene predisposto dalla struttura regionale competente in materia, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate. Per la sua redazione possono essere anche avviate consultazioni con gli operatori del mercato delle telecomunicazioni e loro organismi rappresentativi (articolo 3).

Il disegno di legge disciplina poi, in stretta connessione con il Programma triennale che ha tra i propri fini il suo sviluppo, il Sistema informativo integrato regionale (SIIR) costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici della Regione, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti pubblici, anche economici, della regione e comprende il complesso delle basi dei dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei medesimi; tale sistema è articolato nei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi.

Tutti i servizi erogati dal SIIR resi nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione, devono essere individuati in un apposito Repertorio, approvato dalla Giunta regionale, e sono inerenti la gestione e lo sviluppo del SIIR medesimo per aumentare l'efficienza complessiva del sistema, la razionalizzazione degli oneri nel settore ICT e lo sviluppo dell'interoperabilità informatica tra i soggetti facenti parte del SIIR.

E' prevista la possibilità che la Regione possa stipulare convenzioni, accordi o intese anche con uffici periferici dello Stato, estranei al SIIR, per collaborare in specifiche iniziative volte allo sviluppo della società dell'informazione, nonché convenzioni e accordi interregionali per collaborazioni con altre amministrazioni ai fini, in particolare, del riuso previsto dal decreto legislativo 82/2005.

Un aspetto rilevante del provvedimento, in quanto rivolto a vantaggio della società, è la norma che prevede che il software sviluppato da Insiel per il SIIR deve non solo consentire di integrare i processi automatizzati di back-office per l'erogazione di servizi interni, da una pubblica amministrazione all'altra, ed esterni, dalle pubbliche amministrazioni verso i cittadini, ma deve anche consentire l'erogazione di servizi finali integrati in rete al cittadino in modo trasparente e unitario. Viene inoltre specificato che gli oneri derivanti dai servizi resi tramite il SIIR, se previsti nel Repertorio, gravano sul bilancio regionale mentre ,se finalizzati alla realizzazione di servizi non contemplati dal Repertorio, gravano pro quota sul bilancio delle rispettive amministrazioni.

Si prevede inoltre la costituzione di una cabina di regia, coordinata dalla Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government e di cui fanno parte la Direzione centrale competente in materia di sanità, la Direzione centrale competente in materia di

infrastrutture telematiche regionali e Insiel S.p.A., per coordinare le attività finalizzate alla predisposizione del Programma triennale e per il monitoraggio della sua attuazione; è prevista anche la partecipazione di esperti esterni. Tale disposizione, considerato che disciplina un aspetto relativo al Programma triennale, sembrerebbe peraltro trovare migliore collocazione nell'articolo 3 ([articolo 4](#)).

Tutto il capo IV del provvedimento è dedicato a Insiel Spa e ai suoi rapporti con la Regione, unico azionista.

Viene innanzitutto definito il ruolo di Insiel S.p.A. nelle attività della Regione relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR: si tratta di una società a totale capitale pubblico, che opera in house, per la produzione di beni e per la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa nazionale a tutela della concorrenza e del mercato ([articolo 5](#)).⁴

Viene altresì prevista la predisposizione, da parte dell'Amministrazione regionale, di uno studio di fattibilità sulla possibilità e sulle modalità di partecipazione degli enti locali, di quelli del servizio sanitario regionale e degli enti pubblici, anche economici, della regione a Insiel Spa al fine di coinvolgere tali enti, già beneficiari dei servizi del SIIR; anche nella gestione diretta della società informatica; il tutto in attesa dell'approvazione di una legge regionale quadro che disciplini le modalità di partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alle società di capitali ([articolo 6](#)).

Seguono due norme che sono volte a rafforzare la direzione e il coordinamento della Regione nei confronti di Insiel alla luce degli esistenti rapporti di "in house providing".

In particolare, viene previsto che il controllo analogo su Insiel Spa venga esercitato dalla Regione in conformità all'ordinamento dell'Unione europea, rinviando a una futura legge regionale la disciplina delle concrete modalità di esercizio di tale controllo ([articolo 7](#)).

Si ricorda che è spettato alla giurisprudenza (nazionale e comunitaria) riempire di contenuti concreti la condizione di «controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi» richiesta dal legislatore nazionale per legittimare l'affidamento di servizi pubblici locali in house a favore delle società a capitale interamente pubblico. Partendo dall'assunto ormai consolidato nella giurisprudenza, che la partecipazione pubblica totalitaria sia un requisito indispensabile, ma non sufficiente, per «mutare la natura privatistica di una società», e che non necessariamente assicuri un potere diretto immediato sulle strategie e sugli indirizzi della società, occorre dunque accertare in concreto gli strumenti operativi di «controllo strutturale» contenuti nell'atto costitutivo, nello statuto e nei patti parasociali. Sono stati così precisati dalla giurisprudenza gli strumenti idonei di controllo che si sostanzia in «un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario» ed è configurabile allorché l'ente pubblico detentore del capitale, abbia la possibilità di esercitare una «influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società»⁵.

⁴ In tal senso, vedi articolo 3 della legge 24/2007.

⁵ In tal senso: TAR Campania, Sez. I, 30/3/2005 n. 2784 e Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 168/2005 che ha ritenuto che il rapporto di **controllo analogo** sia perfezionato allorché, tra amministrazione aggiudicatrice e società aggiudicataria, sussista un rapporto equivalente, ai fini pratici, a una relazione di subordinazione

In tale contesto, vengono poi delineate ulteriori attività di vigilanza nei confronti di Insiel Spa la quale è tenuta innanzitutto a trasmettere alla Giunta regionale informative trimestrali relative all'andamento economico e allo stato di realizzazione dei programmi e tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste; è previsto inoltre che la Giunta regionale possa, a sua volta, disporre ispezioni e verifiche nei confronti della società (articolo 8).

Si nota peraltro che, dal punto di vista della tecnica della redazione normativa, il comma 1 dell'articolo 8 andrebbe riformulato in quanto contiene un riferimento normativo inconferente, probabile frutto di errore materiale.

A questo punto, il disegno di legge 159 prevede che i rapporti tra la Regione e Insiel Spa saranno in futuro regolati da un disciplinare di servizio relativo ai servizi di sviluppo e gestione del SIIR e delle infrastrutture di telecomunicazione della durata di nove anni. Tale disciplinare, il cui contenuto verrà stabilito e aggiornato dalla Giunta regionale, definirà la tipologia e il contenuto dei servizi resi da Insiel, gli indicatori necessari a misurare la qualità dei servizi, i criteri e le modalità di computo degli oneri per i servizi erogati e le modalità di periodica informativa alla Regione.

Si tratta di una novità: infatti, finora, i rapporti tra Regione e Insiel sono sempre disciplinati da un accordo quadro⁶ che stabilisce i tempi, le condizioni e le modalità delle attività rese da Insiel come individuate da atti di indirizzo e programmazione triennale della Giunta regionale.

Attualmente i rapporti sono disciplinati dall'accordo quadro 2006-2014 che, se dovesse essere approvata la proposta contenuta nel disegno di legge, sarebbe destinato a decadere dalla data di approvazione del citato disciplinare di servizio (articolo 9, comma 4).

Il disciplinare di servizio, stante la sua natura, è ora ritenuto strumento più conforme dell'accordo quadro per disciplinare i rapporti tra la Regione e Insiel considerato che, nel frattempo, Insiel è divenuta di esclusiva proprietà della Regione e opera in regime di affidamento "in house" per cui è necessario l'esercizio, da parte della Regione nei confronti di tale società, di un controllo analogo a quello esercitato nei confronti dei propri servizi.

Viene poi specificato che la Regione è titolare della proprietà dei software sviluppati da Insiel nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione stessa (articolo 9).

gerarchica e che tale situazione si verifichi quando sussista un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario. *"In presenza di tale condizione, pertanto, l'affidamento diretto della gestione del servizio è consentito senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle disposizioni comunitarie..."*.

⁶ L'**accordo quadro** nasce dall'esigenza di accorpate gli acquisti di beni omogenei aventi un carattere ripetitivo e costante nel tempo. Si attua in tal modo un'unica trattativa complessiva, con conseguente risparmio per l'amministrazione di una serie di attività procedurali, spesso gravose e di tutti gli oneri, anche economici, connessi ad una ordinaria procedura di acquisto.

Tale sistema trova una giustificata applicazione soprattutto nel caso di forniture per le quali in un dato momento l'amministrazione non ha la precisa quantificazione dei beni che nel tempo dovranno essere acquisiti. In tal modo vengono unificati in un'unica procedura tutti gli acquisti ordinari periodicamente effettuati dall'azienda, con un conseguenziale vantaggio economico, in virtù di una maggiore quantità di prodotti da acquisire.

L'articolo 10 contiene la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale assunto ai sensi della legge regionale 22/1972 che viene in toto abrogata dal successivo articolo 11.⁷

Si osserva peraltro che la rubrica della disposizione non pare essere pertinente in quanto si tratta di una singola norma, peraltro con effetti non transitori.

L'articolo 11 del provvedimento, norma di chiusura, dispone più di cinquanta interventi abrogativi di disposizioni di leggi regionali con l'intento di semplificare la materia.

Dall'esame di tale disposizione, emergono peraltro alcune criticità.

Innanzitutto, alcune disposizioni contenute nell'elenco risultano essere già abrogate da precedenti disposizioni legislative (v. lettere i), o), parte della p), u), x), y), qq), parte della ddd) e ggg)) per cui andrebbero tolte dal testo.

Inoltre, per quel che concerne il merito, si può notare che la maggior parte delle disposizioni che si intende abrogare disciplinano in realtà delle fattispecie che, riguardando alcune società partecipate dalla Regione; sembrano estranee al contenuto proprio del disegno di legge in esame (v. lettere a), b), c), e), f), h), j), l), n), parte della p), q), s), t), v), w), z), aa), bb), cc), ee), ii), jj), kk), ll), mm), nn), oo), pp), rr), ss), tt), uu), vv), xx), yy), zz), aaa), ccc), parte della ddd) e parte della eee)); se, ciononostante, si ritenesse opportuno mantenerle lo stesso nel testo, andrebbe allora quanto meno modificato il titolo del provvedimento, integrandolo.

Da ultimo, un'osservazione di tecnica legislativa: risultano mancare le abrogazioni delle leggi o delle disposizioni di modifica delle leggi base (cosiddette "catene normative")⁸. Tale carenza può, tuttavia, essere colmata d'ufficio, in sede di coordinamento del testo, ai sensi dell'allegato C (Regole applicabili d'ufficio) del Manuale delle regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi.

⁷ Peraltro, secondo i principi generali, i rapporti nati prima dell'abrogazione e non ancora esauriti continuano a essere regolati dalle disposizioni abrogate.

⁸ In tal senso: paragrafo 83, comma 2, del Manuale delle regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi.

Sintesi delle vicende di Insiel

Insiel Spa, fondata nel 1974 con la denominazione Informatica Friuli-Venezia Giulia Spa, la cui attività è iniziata il 22 maggio di quello stesso anno, in origine faceva parte dell'IRI insieme a Italsiel Spa, la società con la quale la Regione ha stipulato la prima convenzione per il SIER. Nel 1981 viene costituita dall'IRI Finsiel Spa come finanziaria capogruppo di un gruppo di aziende di cui fanno parte anche Italsiel e Insiel: a questo punto, Finsiel Spa detiene il 52% del pacchetto azionario di Insiel, la Regione il 46,5% e il Comune di Udine l'1,5%. Nel 1989 Informatica Friuli-Venezia Giulia Spa ha cambiato la sua ragione sociale in Insiel-Informatica per il sistema degli enti locali Spa. Nell'ottobre del 1992 finsiel Spa, insieme a tutte le sue società controllate, viene ceduta, sempre all'interno del gruppo IRI, all'allora SIP, divenuta nel 1994 Telecom Italia in seguito alla fusione delle cinque società del gruppo impegnate nel settore telefonico (Sip, Iritel, Italcable, teleSpazio e sirm). Nel 1997 il Consiglio dei Ministri, nell'ambito della più vasta privatizzazione dell'IRI, vara il decreto per la privatizzazione di Telecom, e delle relative controllate. Anche Insiel Spa che, si ricorda, controlla a sua volta Insiel, fino ad allora società a capitale interamente pubblico, diviene dunque, insieme alle sue controllate, una società a prevalente capitale privato e così Insiel Spa, che continua tuttavia ad annoverare tra i soci la Regione.

Nel 2000, il capitale sociale di Insiel risultava così composto: Finsiel Spa 52%, Regione 46,5%; Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli": 1,5%. Nel marzo 2005 l'Amministrazione regionale, in base all'autorizzazione contenuta nell'articolo 7, comma 32, della legge finanziaria 2005, per evitare i problemi derivanti dalla prossima scadenza della proroga della concessione fissata il 31 dicembre 2005 e non più rinnovabile, ha acquistato la quota del 52% del capitale sociale di Insiel di proprietà di Finsiel Spa; nel dicembre 2005 la Regione ha acquistato la residua quota detenuta dall'Azienda per i Servizi sanitari "Medio Friuli", e di conseguenza Insiel è divenuta una società interamente pubblica con la Regione come socio unico. Per ottemperare alle prescrizioni del decreto Bersani nel frattempo approvato (d.lgs. 223/2006, convertito con la legge 248/2006) che, come noto, ha previsto, a tutela della concorrenza, che le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, non potessero svolgere prestazioni a favore di soggetti privati, né in affidamento diretto né con gara (articolo 13), la Giunta regionale, con deliberazione n. 5 del 29 maggio 2008, ha stabilito l'avvio di un'operazione di scorporo delle c.d. "attività non consentite" svolte da Insiel Spa facendole confluire in una società distinta, la Insiel Mercato Spa (135 dipendenti). Conclusa l'operazione di scorporo, la Regione ha avviato, a febbraio 2009, una procedura di vendita di Insiel Mercato che è stata poi acquistata, al termine di regolare gara pubblica, dal gruppo Ital TBS (Telematic e Biomedical Service), per un prezzo di 13 milioni e 300 mila euro (base d'asta: 6 milioni e 895 mila euro); la cessione del pacchetto azionario è divenuta effettiva dal primo gennaio 2010.

Insiel Spa in data 28 febbraio 2009 ha, con atto di fusione, incorporato Mercurio FVG Spa assumendone, ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile, tutti i diritti, obblighi e attività (decorrere dal 2 marzo 2009).

Attualmente, dunque, Insiel svolge la sua attività esclusivamente in favore della Regione Friuli Venezia Giulia in regime di “in house providing” ed è, pertanto, soggetta a un’attività di direzione e di coordinamento da parte di quest’ultima.

Si ricorda infine che l’articolo 1 della legge regionale 8/2010 (norma che l’articolo 11 del ddl 159 propone di abolire) ha ribadito che il servizio pubblico svolto da Insiel SpA a favore degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali e degli enti pubblici anche economici della regione, è strumentale all’attività della Regione in quanto reso nell’interesse, in funzione e su incarico della stessa.

Norme abrogate dall'articolo 11

Riferimento lettera a)

Legge regionale n. 18 del 05/08/1966

Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia.

Note:

1. Integrata la disciplina da art. 2, comma 4, L. R. 8/1993
2. Integrata la disciplina da art. 3, comma 1, L. R. 8/2010

Art. 5

Per le finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare alla costituenda Società finanziaria, mediante sottoscrizione e versamento di capitale sociale, una somma globale non superiore a lire 3 miliardi per l'esercizio 1966 e non superiore a lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1967, 1968 e 1969.

Art. 6

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1966 è istituito - al Titolo II - Categoria XII - <<Partecipazioni azionarie e conferimenti>> - il capitolo 704 con la denominazione: <<Sottoscrizione e versamento di capitale sociale della istituenda Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia>> e con lo stanziamento di lire 3 miliardi.

A favore di detto capitolo si provvede mediante:

- prelevamento di lire 2 miliardi e 800 milioni dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 (rubrica n. 5 dell'allegato 5 al bilancio medesimo);
- storno, ai sensi dell'articolo 12 della Legge regionale 5 luglio 1965, n. 9, della disponibilità residua di lire 200 milioni accertata sullo stanziamento iscritto al capitolo 25512691 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965.

L'onere di lire 3 miliardi relativo all'esercizio finanziario 1966 fa carico al sopraccitato capitolo 704 e quello di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali degli esercizi medesimi.

Riferimento lettera b)

Legge regionale n. 20 del 24/04/1972

Disposizioni relative alla partecipazione azionaria della Regione nella <<Friulia SpA>>

Note:

1. Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessore, la menzione si intende riferita all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, terzo comma, L.R. 12/80.

Art. 1

La verifica che l' attività della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia SpA >> si svolga nel quadro della politica di programmazione regionale, come previsto dall' art. 1 delle legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, e sia costantemente rivolta al conseguimento di quegli obiettivi, cui e' subordinata la partecipazione azionaria della Regione in detta Società, e' devoluta al Comitato interassessorile, istituito con l' articolo 3 bis della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, come integrata dalla legge regionale 10 agosto 1970, n. 35. A tal fine il Comitato e' integrato, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, con la partecipazione dell' Assessore all' industria ed al commercio.

L' Amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere opportune modifiche allo statuto della <<Friulia SpA>>, al fine di rendere più agevole la verifica di cui al precedente comma.

Art. 2

L' Amministrazione regionale e' autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella <<Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia SpA>>, mediante sottoscrizione di nuove azioni fino a concorrenza dell' importo di lire 2.500 milioni.

I modi e i tempi di attuazione di quanto previsto dal precedente comma saranno stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 e' istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 718 con la denominazione: <<Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per azioni - Friulia SpA>> e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni cui si provvede mediante utilizzo di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1970 con l' art. 8 della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 72.

La spesa di lire 2.500 milioni autorizzata con l' articolo 2 della presente legge fa carico al precitato capitolo 718.

Riferimento lettera c)

Legge regionale n. 10 del 29/01/1973

Sottoscrizione di nuove azioni delle Società finanziarie regionali Friuli - Venezia Giulia <<Friulia SpA>> e Friuli - Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo <<Friulia- Lis SpA>>

Note:

1. Quando le disposizioni della presente legge menzionano un Assessore, la menzione si intende riferita all' Assessore competente per materia, in relazione agli Uffici cui e' preposto, ai sensi dell' articolo 7, terzo comma, L.R. 12/80.

Art. 1

L' Amministrazione regionale e' autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella <<Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia SpA>>, mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell' importo di lire 2 miliardi.

La stessa Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della <<Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Società per Azioni - Friulia - Lis SpA>> fino alla concorrenza dell' importo di lire 600 milioni.

I modi ed i tempi di attuazione di quanto previsto nei precedenti commi saranno stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 2

A seguito della sottoscrizione di azioni della <<Friulia - Lis SpA>> prevista dal secondo comma dell' articolo precedente:

a) il bilancio di esercizio di detta società, corredato dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell' assemblea, dovrà dalla Giunta regionale essere comunicato al Consiglio regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione prevista dall' art. 2435 del codice civile;

b) il Comitato interassessorile, istituito con l' art. 3 bis della legge regionale 27 agosto 1965, n. 17, come modificata dalla legge regionale 10 agosto 1970, n. 35, integrato con la partecipazione dell' Assessore all' industria e commercio, eserciterà la verifica che l' attività di detta società si svolga nel quadro della politica di programmazione regionale.

L' Amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere le modifiche allo statuto della <<Friulia - Lis SpA>> eventualmente occorrenti per rendere possibile quanto previsto al comma precedente.

Art. 3

Per gli scopi della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, sono istituiti - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - i seguenti capitoli:

- cap. 6003 con la denominazione: <<Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia SpA>> e con lo stanziamento di lire 2 miliardi;

- cap. 6004 con la denominazione: <<Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Società per Azioni - Friulia - Lis SpA>> e con lo stanziamento di lire 600 milioni.

Alla spesa complessiva di lire 2.600 milioni, prevista dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell' avanzo accertato al 31 dicembre 1971 con l' art. 8 della legge regionale 23 dicembre 1972, n. 59.

Riferimento lettera d)

Legge regionale n. 22 del 27/04/1972

Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell' Università di Trieste.

Art. 1

Sono considerati servizio pubblico d' interesse regionale l' impianto, lo sviluppo e la gestione di un sistema informativo elettronico, sia per la raccolta e la elaborazione di dati socio - economici nell' ambito regionale, sia per il soddisfacimento delle esigenze di automazione dell' Ente Regione e delle analoghe esigenze di altre pubbliche amministrazioni, enti e società a partecipazione pubblica, che operano nel territorio regionale e che chiedono di giovare di tale servizio.

Alle realizzazioni, di cui al precedente comma, provvede la Regione.

I rapporti della Regione con le pubbliche amministrazioni, gli enti e le società a partecipazione pubblica di cui al primo comma, sono regolati da convenzioni, alla cui stipulazione provvede il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore a ciò delegato, previa deliberazione della Giunta regionale: alla stipulazione di dette convenzioni potranno essere altresì delegati il Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale e il Direttore del Servizio per il sistema informativo regionale.

L' Amministrazione regionale può assumere a suo totale o parziale carico l' onere finanziario derivante alle pubbliche amministrazioni, agli enti e alle società a partecipazione pubblica per il soddisfacimento delle esigenze di cui al primo comma del presente articolo.

Note:

1. Sostituito il terzo comma da art. 82, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2. Sostituite parole al primo comma da art. 14, comma 1, L. R. 26/2001
3. Sostituite parole al terzo comma da art. 14, comma 2, L. R. 26/2001
4. Sostituite parole al quarto comma da art. 14, comma 3, L. R. 26/2001
5. Abrogato il quinto comma da art. 14, comma 4, L. R. 26/2001
6. Interpretato il primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 8/2010

Art. 2

L'impianto, lo sviluppo e la gestione del sistema informativo elettronico, anche disgiuntamente, possono dalla Amministrazione regionale essere affidati in concessione a società od enti specializzati a prevalente capitale pubblico.

I modi ed i tempi di attuazione del sistema, le modalità di gestione del medesimo, le condizioni e gli oneri relativi e, in genere, i rapporti dipendenti dalla concessione saranno regolati con apposita convenzione.

Alla stipula della convenzione provvede il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore a ciò delegato, previa delibera della Giunta regionale.

Note:

1. Sostituite parole al terzo comma da art. 82, comma 2, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2. Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 2, L. R. 17/2008

Art. 3

Per tutto quanto attiene all' impianto, allo sviluppo e alla gestione del sistema informativo elettronico, la Giunta regionale e' autorizzata ad assumere con contratti a tempo indeterminato, regolati dalle norme sull'impiego privato, personale specializzato, nel numero massimo di otto, da scegliersi fra tecnici con esperienza pluriennale nello specifico settore dell' automazione. L' assunzione e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Per il trattamento economico, normativo e previdenziale di detti dipendenti si osserva il contratto nazionale di lavoro della categoria. Le modalit  di applicazione di tale contratto sono stabilite dalla Giunta regionale. Nei confronti dei dipendenti si applicano le disposizioni degli articoli 42 e 43 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21. Il personale assunto con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale pu  essere preposto alla direzione di Servizi dell'Amministrazione regionale.

Per i medesimi fini di cui al primo comma del presente articolo la Giunta regionale e' autorizzata anche ad avvalersi della consulenza di esperti di alta qualificazione nella disciplina dell' automazione; della consulenza di detti esperti potr  in particolare avvalersi, previa autorizzazione della Giunta regionale, l' Ufficio tecnico consultivo della Direzione regionale dei lavori pubblici ai fini della valutazione degli oneri finanziari, dipendenti dall' impianto, dallo sviluppo e dalla gestione del sistema.

Qualora la retribuzione mensile del personale assunto, con contratto di lavoro di dirigente d' azienda industriale, ai sensi del presente articolo risulti inferiore al trattamento iniziale del personale regionale con qualifica di dirigente e con incarico di Direttore di servizio di cui all' art. 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e' attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti.

Per retribuzione mensile, di cui al quarto comma, s' intende il complesso degli assegni fissi e continuativi, esclusi il meccanismo di variazione automatica della retribuzione e gli aumenti periodici di anzianit .

Note:

1. Sostituite parole al primo comma da art. 42, comma 1, L. R. 8/1991
2. Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 43, comma 1, L. R. 8/1991
3. Sostituite parole al primo comma da art. 14, comma 5, L. R. 26/2001
4. Integrata la disciplina da art. 6, comma 28, L. R. 20/2002
5. Aggiunte parole al secondo comma da art. 6, comma 2, L. R. 12/2003

Art. 4

Per l' adattamento dei locali, il rinnovo di attrezzature e la conversione dei programmi per il potenziamento del Centro di calcolo dell' Universit  di Trieste, e' autorizzata una sovvenzione di lire 60 milioni nell' esercizio finanziario 1972.

Art. 5

Per le finalit  previste dall' articolo 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 340 milioni per l' esercizio 1972 e quella di lire 1 miliardo e 400 milioni per gli esercizi successivi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 e' istituito - al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria III - il capitolo 95 con la denominazione: <<Spese per l'impianto, lo sviluppo e la gestione di un sistema informativo elettronico dell'Ente Regione>> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo e 340 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 3 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 1 miliardo e 340 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 1972 fa carico al sopracitato capitolo 95 e quello di lire 1 miliardo e 400 milioni, previsto per gli esercizi successivi, farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Le spese per l'assunzione del personale di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge e quello relativo alla consulenza prevista dal terzo comma dello stesso articolo fanno carico rispettivamente ai capitoli 31 e 92 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi successivi.

Art. 6

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 e' istituito << per memoria >> - al Titolo II - Rubrica n. 1 - Categoria XI - il capitolo 126 con la denominazione: << Somme rimborsate da pubbliche amministrazioni e da altri enti operanti nel territorio regionale per l'impianto, lo sviluppo e la gestione a loro favore del sistema informativo elettronico dell'Ente Regione >>.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 e' istituito - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria IV - il capitolo 184 con la denominazione: <<Sovvenzione all'Università degli Studi di Trieste per l'adattamento dei locali, il rinnovo delle attrezzature e la conversione dei programmi per il potenziamento del Centro di calcolo della stessa Università>> e con lo stanziamento di lire 60 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (Rubrica n. 3 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 60 milioni autorizzata con l'articolo 4 della presente legge fa carico al sopracitato capitolo 184.

Riferimento lettera e)

Legge regionale n. 22 del 13/05/1975

Provvedimenti straordinari per il credito e gli incentivi nei settori produttivi.

Art. 2

L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni

Industriali di Sviluppo - SpA - Friulia - Lis SpA mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell' importo di lire 500 milioni.

Riferimento lettera f)

Legge regionale n. 63 del 06/12/1976
Interventi per favorire lo sviluppo industriale.

Art. 16

L'amministrazione regionale e' autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella <<Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - Friulia SpA>> mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell' importo di lire 4 miliardi.

L'Amministrazione regionale e' altresì autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella <<Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo SpA - Friulia - Lis SpA>> mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell' importo di lire 2 miliardi.

Art. 17

Per le finalità previste dal primo comma del precedente articolo 16, e' autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 4 miliardi, di cui lire 1 miliardo per l' esercizio finanziario 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, e' istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII - il capitolo 6003 con la denominazione: <<Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia SpA>> e con lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 18

Per le finalità previste dal secondo comma del precedente articolo 16, e' autorizzata, nel piano finanziario per gli esercizi 1976 - 1979, la spesa complessiva di lire 2 miliardi, con decorrenza dall'esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976 - 1979, e' istituito, con decorrenza dall' esercizio 1977, al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII - il capitolo 6006 con la denominazione: <<Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo>> - Società per Azioni - Friulia -Lis SpA>> e con lo stanziamento di lire 2 miliardi.

Art. 19

All'onere complessivo di lire 6 miliardi, autorizzato con i precedenti articoli 17 e 18, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976 - 1979 e del bilancio per l'esercizio 1976 (elenco n. 5 - progetti - partecipazioni ed interventi nel settore industriale).

Riferimento lettera g)

Legge regionale n. 66 del 12/06/1978

Partecipazione azionarie alla Società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA.

Art. 1

La Regione Friuli - Venezia Giulia e' autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione da parte della Società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA, sino alla concorrenza di lire 100.000.000.

La predetta partecipazione e' subordinata all'impegno statutario della Società a chè in seno al Consiglio di Amministrazione ed in seno al Collegio Sindacale facciano parte 2 membri designati dal Consiglio Regionale di cui 1 in rappresentanza delle minoranze ed 1 sindaco effettivo con funzioni di presidente del Collegio stesso, designato dalla Giunta regionale.

Art. 2

Per le finalità previste dal precedente articolo 1, e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XIII - il capitolo 7262 con la denominazione: <<Sottoscrizione di nuove azioni della Società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA>> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 404 dello stato di previsione dell'entrata del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Riferimento lettera h)

Legge regionale n. 8 del 19/02/1979

Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della società <<Autovie Venete SpA>> con sede a Trieste.

Art. 1

L'Amministrazione regionale e' autorizzata a partecipare all' aumento di capitale della società per azioni <<Autovie Venete>> con sede a Trieste, sino alla concorrenza dell'importo di lire 1.312.500.000, mediante sottoscrizione di nuove azioni ordinarie emesse dalla società medesima.

Art. 2

La sottoscrizione delle azioni, di cui al precedente articolo, avverrà mediante conversione in quote azionarie della parte non rimborsata del mutuo infruttifero concesso alla società <<Autovie Venete>> ai sensi della legge regionale 31.3.1973, n. 24.

Art. 3

Per le finalità previste dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 1.312.500.000 per l'esercizio 1979.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6812 con la denominazione: <<Sottoscrizione di nuove azioni della SpA " Autovie Venete">> e con lo stanziamento di lire 1.312.500.000 per l' esercizio 1979.

A tale spesa si fa fronte con l' entrata di pari importo di cui al comma successivo.

Nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979 viene istituito al Titolo III - Categoria XVI - Rubrica n. 1 - il capitolo 913 con la denominazione: << Rimborsamento del mutuo infruttifero concesso alla SpA Autovie Venete ai sensi della legge regionale 31 marzo 1973, n. 24 >> e con lo stanziamento di lire 1.312.500.000 per l' esercizio 1979.

Art. 4

In relazione al disposto di cui all' articolo 2 della presente legge lo stanziamento del capitolo 902 del precitato stato di previsione dell' entrata - pari a lire 196 milioni per gli esercizi 1979-1982, di cui lire 38,5 milioni per l' esercizio 1979 - viene ridotto a zero. Di conseguenza viene ridotto di pari importo lo stanziamento del capitolo 1953 - <<Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine>> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1979-1982 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1979.

Riferimento lettera i)

Legge regionale n. 27 del 28/07/1980
Interventi urgenti per lo sviluppo socio - economico della regione.

Art. 22
(ABROGATO)

Note:

1. Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 57
(ABROGATO)

Note:

1. Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Riferimento lettera j)

Legge regionale n. 67 del 28/08/1982

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria.

Art. 4

L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella <<Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo SpA - Friulia Lis SpA>> mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell' importo di lire 3 miliardi.

Per le finalità previste dal precedente comma e' autorizzata la spesa complessiva di lire 3 miliardi, suddivisa in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

Art. 12

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 4 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6812 con la denominazione <<Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo SpA - Friulia Lis SpA>> e con lo stanziamento complessivo di lire 3 miliardi, suddiviso in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

Al predetto onere di lire 3 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 26 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Riferimento lettera k)

Legge regionale n. 26 del 14/04/1983

Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della Società <<Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA>>.

Art. 1

L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione da parte della Società <<Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA>> sino alla concorrenza di lire 300 milioni.

Art. 2

Per le finalità previste dal precedente art. 1 e' autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 300 milioni per l' esercizio 1983.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983- 1985 e del bilancio per l'esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6817, con la denominazione: <<Sottoscrizione di nuove azioni della Società <<Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA>> e con lo stanziamento, sia in termini di competenza che di cassa, di lire 300 milioni per l' esercizio 1983, cui si fa fronte come segue:

- per quanto riguarda la competenza, mediante storno di pari importo dal capitolo 6701 del precitato stato di previsione;
- per quanto riguarda la cassa, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> del medesimo stato di previsione.

Riferimento lettera l)

Legge regionale n. 70 del 29/06/1983

Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 22

Interventi a favore della Friuli - Lis SpA

L' Amministrazione regionale e' autorizzata ad aumentare la misura della propria partecipazione azionaria nella <<Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia - Lis SpA>> mediante sottoscrizione di nuove azioni fino all' importo complessivo di lire 3.000 milioni per interventi da attuarsi nelle aree e nella misura indicate al successivo comma.

A tal fine e' autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per gli esercizi 1983 e 1984, con la seguente articolazione territoriale:

- a) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- b) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
- c) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 71

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 22, secondo comma, lettera a) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l'

esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6822 con la denominazione: <<Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia Lis - SpA per interventi nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828,>> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5250 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6822 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1990 - <<Fondo riserva di cassa per far fronte ai maggiori pagamenti necessari su capitoli finanziati con i fondi di solidarietà per la ricostruzione>> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 22, secondo comma, lettera b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983 - 1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6823 con la denominazione: <<Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia Lis - SpA per interventi nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828>> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5252 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6823 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5252.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 22, secondo comma, lettera c) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6824 con la denominazione: <<Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria Regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia Lis - SpA per interventi nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828>> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo speciale iscritto al capitolo 5253 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6824 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal medesimo capitolo 5253.

Riferimento lettera m)

Legge regionale n. 4 del 30/01/1984

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

Art. 62
Sottoscrizione nuove azioni Informatica SpA

Ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 14 aprile 1983, n. 26, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni di nuova emissione da parte della Società <<Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA>> sino alla concorrenza di lire 420 milioni.

Per le finalità previste dal precedente comma e' autorizzata la spesa di lire 420 milioni per l'anno 1984.

Il predetto onere di lire 420 milioni fa carico al capitolo 6817 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984.

Riferimento lettera n)

Legge regionale n. 30 del 23/07/1984

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 7

Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, l'Amministrazione regionale e' autorizzata, per le finalità di cui al precedente Capo, a sottoscrivere nuove azioni della <<Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - FRIULIA SpA>> fino alla concorrenza dell' importo di lire 35 miliardi.

Le modalità di attuazione di quanto previsto nel precedente comma saranno stabilite dalla Giunta regionale.

Riferimento lettera o)

Legge regionale n. 36 del 20/08/1984

Variations al bilancio pluriennale 1984-1986 ed al bilancio di previsione per l'anno 1984 (primo provvedimento), nonché disposizioni finanziarie e contabili relative ad interventi in vari settori.

Art. 17
(ABROGATO)

Note:

1. Interpretato il primo comma da art. 76, primo comma, L. R. 8/1985
2. Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Riferimento lettera p)

Legge regionale n. 8 del 29/01/1985

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1985).

Art. 6

Aumento del capitale sociale della Friulia SpA

L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella <<Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - Friulia SpA>> mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza di lire 15.000 milioni.

Per le finalità previste dal precedente comma e' autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1987.

Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 6853 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

Art. 8

Aumento del capitale sociale della Friulia - LIS SpA

L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella <<Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo SpA - Friulia LIS SpA>> mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell' importo di lire 3.000 milioni.

A tal fine e' autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985.

Art. 76

(ABROGATO)

Note:

1. Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Riferimento lettera q)

Legge regionale n. 13 del 01/04/1985

Partecipazione azionaria della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia alla Società <<Idrovie SpA>>.

Art. 1

La Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia e' autorizzata a partecipare al capitale sociale della Società <<Idrovie SpA>> con sede in Roma, avente per finalità la promozione, lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di infrastrutture idroviarie.

Per le finalità di cui al precedente comma, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere capitale fino ad un massimo di lire 200 milioni mediante sottoscrizione di nuove azioni della Società medesima già emesse o da emettere.

Art. 2

Per le finalità previste dalla presente legge e' autorizzata la spesa, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 200 milioni per l'anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno finanziario 1985 e' istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6855 con la denominazione: <<Sottoscrizione di nuove azioni della Società "Idrovie SpA">> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 200 milioni per l'anno 1985, cui si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 6995 del precitato stato di previsione.

Riferimento lettera r)

Legge regionale n. 31 del 07/08/1985

Interventi per il potenziamento e lo sviluppo delle attività nel settore dell' informatica nel Friuli - Venezia Giulia.

Art. 2

Partecipazione azionaria all'<<Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA>>

L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere e/o acquistare azioni dell'<<Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA>> sino alla concorrenza di lire 960 milioni.

Art. 5

Norma finanziaria

Per le finalità previste dal precedente articolo 2 e' autorizzata la spesa di lire 960 milioni per l' anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l'anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Direzione regionale dei Servizi amministrativi - Categoria XII - il capitolo 6856 con la denominazione: <<Sottoscrizione e/o acquisto di azioni dell'"Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA">> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 960 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1953 <<Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine>> del precitato stato di previsione.

Riferimento lettera s)

Legge regionale n. 33 del 11/08/1986

Variazioni al bilancio pluriennale 1986-1988 ed al bilancio di previsione per l'anno 1986 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

Art. 23

Aumento del capitale sociale della Friulia - LIS SpA

L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella <<Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo SpA - Friulia LIS SPA>> mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell'importo di lire 1.000 milioni.

A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1986.

Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1986.

Riferimento lettera t)

Legge regionale n. 45 del 31/10/1986

Interventi regionali per favorire la realizzazione di nuove iniziative promosse dalle società finanziarie delle Partecipazioni statali e/o da società di promozione industriale nonché di iniziative collegate alle attività produttive delle PPSS.

Art. 4

Interventi per la realizzazione delle iniziative economicoproductive previste dalla presente legge

- OMISSIS -

c) aumentare la propria partecipazione azionaria nella Friulia SpA, mediante sottoscrizione di nuove azioni fino all' importo complessivo di lire 5.000 milioni;

- OMISSIS -

Riferimento lettera u)

Legge regionale n. 36 del 31/10/1987

Agenzia per lo sviluppo economico della montagna.

Art. 3

(ABROGATO)

Note:

1. Articolo abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009

Riferimento lettera v)

Legge regionale n. 3 del 30/01/1988

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

Art. 39

Aumento del capitale sociale della Friulia SpA (programma 3.3.1.)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella <<Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA>> mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell' importo di lire 5.000 milioni.
2. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1989.
3. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 1358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.

Art. 41

Aumento del capitale sociale della Friulia - LIS SpA (programma 3.3.1.)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella <<Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia Lis SpA>> mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell' importo di lire 3.000 milioni.
2. A tal fine e' autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
3. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.

Riferimento lettera w)

Legge regionale n. 28 del 11/05/1988

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l' anno 1988 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili

Art. 43

Sottoscrizione azioni della <<Promotur SpA>>(programma 3.3.1.)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della <<Promotur SpA>>, costituita in forza dell' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, fino alla concorrenza di lire 5.000 milioni. A tal fine, e' autorizzata la spesa complessiva di lire

5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1988 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l'anno 1988 viene istituito, alla Rubrica n. 6 - programma 3.3.1. - Spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1376 (2.1.254.5.10.24.) con la denominazione: <<Sottoscrizione di nuove azioni della "Promotur SpA">> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1988 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

Riferimento lettera x)

Legge regionale n. 40 del 06/06/1988

Autorizzazione alla costituzione di una società a responsabilità limitata per la promozione e la valorizzazione di attività connesse ai campionati mondiali di calcio del 1990 in Udine.

Note:

1. Legge abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 1
(ABROGATO)

Note:

1. Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 2
(ABROGATO)

Note:

1. Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 3
(ABROGATO)

Note:

1. Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 4
(ABROGATO)

Note:

1. Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Riferimento lettera y)

Legge regionale n. 58 del 20/06/1988

Provvidenze straordinarie a favore del Comune di Vajont, del Comune di Forni di Sopra e della <<Promotur SpA>>

Art. 5
(ABROGATO)

Note:

1. Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Riferimento lettera z)

Legge regionale n. 64 del 25/11/1988

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l'anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

Art. 34

Sottoscrizione azioni della <<Promotur SpA>> (programma 3.3.1.)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della <<Promotur SpA>>, costituita in forza dell' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, fino alla concorrenza di lire 2.906 milioni, di cui lire 2.380 milioni a valere sui fondi di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 2.906 milioni per l' anno 1988.

2. Alle finalit  di cui al comma 1 si provvede come segue:

a) l'onere di lire 526 milioni fa carico al capitolo 1376 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 526 milioni per l'anno 1988, cui si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 9004: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 5 del 18 febbraio 1988;

b) l'onere di lire 2.380 milioni fa carico al capitolo 1377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988- 1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.380 milioni per l'anno 1988, cui si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 9016: detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1987 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9 del 30 marzo 1988.

Riferimento lettera aa)

Legge regionale n. 25 del 05/09/1989

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l'anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

Art. 70

Aumento del capitale sociale della Friulia - LIS SpA(programma 3.5.1.)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella <<Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia - Lis SpA>> mediante la sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell' importo di lire 4.000 milioni.
2. A tale fine e' autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
3. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 1528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 4.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

Art. 71

Sottoscrizione di nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo montagna SpA (programma 3.5.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, e successive modificazioni l' Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della <<Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA>> fino all'importo massimo di lire 2.000 milioni. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.000 milioni per l' anno 1989.

Riferimento lettera bb)

Legge regionale n. 30 del 28/11/1989

Sottoscrizione, da parte della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, di nuove azioni della Promotur SpA.

Art. 1

1. Al fine di consentire la realizzazione di programmi di investimenti rivolti a promuovere lo sviluppo turistico delle aree montane del Friuli - Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere, nel corso degli anni dal 1989 al 1998, nuove azioni della <<Promotur SpA>>, costituita in forza dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, per complessive lire 17.000 milioni.
2. La sottoscrizione delle nuove azioni della <<Promotur SpA>> sarà effettuata tempo per tempo in relazione agli aumenti del capitale sociale deliberati dalla società medesima.

Art. 2

1. Per le finalità di cui all' articolo 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 17.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1989, e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1998.
2. L'onere di lire 6.500 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 1556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l'anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
3. Gli oneri relativi agli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
4. L'onere di lire 3.500 milioni, in termini di competenza, previsto per l' anno 1989, trova copertura nella quota di pari importo, rimasta inutilizzata per la mancata operatività dell'articolo 72 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, della parte dell' avanzo finanziario - accertato al 31 dicembre 1988 con il rendiconto generale per l' esercizio 1988, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1470 del 7 aprile 1989 - considerata dal comma 1, lettera d), dell' articolo 19 della legge regionale medesima. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, trova copertura in pari quota delle disponibilità indicate, rispettivamente per ciascuno degli anni medesimi, ai commi 2 e 3 del già citato articolo 19.
5. Sul precitato capitolo 1556 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 3.500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 <<Fondo riserva di cassa>> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1989.
6. Nella tabella E2, lettera b), riguardante le variazioni in aumento ai capitoli di spesa, in termini di cassa, approvate con l' articolo 5 della precitata legge regionale n. 25/1989, viene stralciato il capitolo 1556 e lo stanziamento del capitolo 8842 viene modificato in lire 188.335.555.931.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Riferimento lettera cc)

Legge regionale n. 3 del 07/02/1990

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).

Art. 88

Aumento del capitale sociale della Friulia SpA (programma 3.5.1.)

1. L' Amministrazione regionale e' autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella <<Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA>> mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell' importo di lire 20.000 milioni.

2. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1992.
3. Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 1538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

Art. 89

Aumento del capitale sociale della Friulia - Lis SpA (programma 3.5.1.)

1. L' Amministrazione regionale e' autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella <<Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia - Lis SpA>> mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell' importo di lire 6.000 milioni.
2. A tale fine e' autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1991 e lire 4.000 milioni per l'anno 1992.
3. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 1528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.

Art. 91

Sottoscrizione di nuove azioni della <<Promotur SpA>> (programma 3.5.1.)

1. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 30, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere, nel corso degli anni dal 1990 al 1999, nuove azioni della <<Promotur SpA>>, costituita in forza dell' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, per complessive lire 10.000 milioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
3. L'onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 1556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990.
4. Gli oneri relativi agli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

Riferimento lettera dd)

Legge regionale n. 14 del 26/03/1990

Partecipazione della Regione Friuli - Venezia Giulia alla Società per azioni <<Cerit - Centro regionale per l' innovazione tecnologica >> con sede in Pordenone.

Art. 1

1. In considerazione della rilevanza strategica che, anche in riferimento alla apertura del mercato unico europeo, assumono per il sistema delle imprese industriali del Friuli - Venezia Giulia la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative, l' affermarsi di sistemi avanzati di automazione ed il consolidarsi di procedure di certificazione di processo e di prodotto, l' Amministrazione regionale può partecipare alla Società per Azioni <<Cerit - Centro

regionale per l'innovazione tecnologica>>, con sede di Pordenone, avente per finalità sociale lo sviluppo delle attività sopra indicate.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere e versare capitale fino alla concorrenza di lire un miliardo mediante sottoscrizione di nuove azioni della società medesima da emettere.

3. La partecipazione al capitale sociale del Cerit SpA da parte dell'Amministrazione regionale unitariamente alla Finanziaria regionale Friuli SpA non potrà superare la percentuale del 35%.

4. Le modalità di partecipazione nonché i tempi e le condizioni per la permanenza nel capitale sociale vengono stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 2

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1559 (2.1.254.3.10.28) con la denominazione <<Acquisto di nuove azioni del <<Cerit - Centro regionale per l'innovazione tecnologica - SpA di Pordenone>> e con lo stanziamento, in termini di competenza di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.

3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28, Partita n. 19 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

4. Sul precitato capitolo 1559 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 <<Fondo riserva di cassa>> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.

Riferimento lettera ee)

Legge regionale n. 30 del 23/07/1990

Interventi regionali in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone. Modifica alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, recante norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli - Venezia Giulia. Aumento della partecipazione azionaria della Regione nella Società <<Idrovie SpA>>.

Art. 4

1. Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 13, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella società <<Idrovie SpA>> con sede in Roma, mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell'importo di lire 128 milioni.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 128 milioni per l'anno 1990.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese

d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione IX - il capitolo 1563 (2.1.251.3.09.20) con la denominazione <<Sottoscrizione di nuove azioni della società <<Idrovie SpA>> con sede in Roma>> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 128 milioni per l'anno 1990.

4. Al predetto onere di lire 128 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8860 dello stato di previsione precitato.

Riferimento lettera ff)

Legge regionale n. 4 del 01/02/1991

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).

Art. 82

Modifica degli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22

1. Il terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, e' sostituito dal seguente:

<<I rapporti della Regione con le pubbliche amministrazioni e gli enti di cui al primo comma, sono regolati da convenzioni, alla cui stipulazione provvede il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore a ciò delegato, previa deliberazione della Giunta regionale: alla stipulazione di dette convenzioni potranno essere altresì delegati il Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale e il Direttore del Servizio per il sistema informativo regionale.>>.

2. Nel testo del terzo comma dell'articolo 2 della medesima legge regionale n. 22/1972, la locuzione <<l'Assessore alle finanze>> viene sostituita dalla locuzione: <<il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore a ciò delegato>>.

Riferimento lettera gg)

Legge regionale n. 8 del 02/02/1991

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 42

1. All'articolo 3, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, dopo le parole <<nel numero massimo di>> la parola <<tre>> e' sostituita dalla parola <<quattro>>.

Art. 43

1. All'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti commi:

<<Qualora la retribuzione mensile del personale assunto, con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale, ai sensi del presente articolo risulti inferiore al trattamento iniziale del personale regionale con qualifica di dirigente e con incarico di Direttore di servizio di cui all' art. 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e' attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti.

Per retribuzione mensile, di cui al quarto comma, s' intende il complesso degli assegni fissi e continuativi, esclusi il meccanismo di variazione automatica della retribuzione e gli aumenti periodici di anzianità.>>.

Riferimento lettera hh)

Legge regionale n. 4 del 05/02/1992

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

Art. 34

Istituzioni ed attività di ricerca scientifica(programma 2.3.3.)

-OMISSIS -

7. In relazione alla delibera del CIPE del 30 maggio 1991, e per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 24, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a conferire al fondo di dotazione costituito presso la Friulia SpA la somma di lire 20.000 milioni per la partecipazione al capitale sociale della <<Sincrotrone Trieste società consortile per azioni>>. A tale fine e' autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

8. L'onere di lire 10.000 milioni per l' anno 1994 fa carico al capitolo 1460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.

9. La quota di lire 10.000 milioni per l' anno 1995 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' anno medesimo.

-OMISSIS -

Art. 96

Società finanziaria - <<Finest SpA>> -per la cooperazione con l'Est europeo (programma 3.5.1.)

1. In attuazione dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere azioni della società denominata << Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell' Est europeo - Finest SpA>> di Pordenone, sino alla concorrenza dell'importo di lire 20.000 milioni.

2. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1994.

3. Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 1567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.

Art. 118

Sottoscrizione di azioni della <<INSIEL SpA>> (programma 3.5.1.)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere azioni della società Informatica per i sistemi informativi degli Enti locali - INSIEL SpA - di Trieste, fino alla concorrenza di lire 4.000 milioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
3. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 1575 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992.

Riferimento lettera ii)

Legge regionale n. 30 del 07/09/1992

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 47

Sottoscrizione di nuove azioni della Promotur SpA (programma 3.5.1.)

1. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 30, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere, nel corso degli anni dal 1993 al 2002, nuove azioni della Promotur SpA, costituita in forza dell' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, per complessive lire 5.000 milioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
3. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 1556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento e' elevato di pari importo.
4. Le quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 59

Sottoscrizione di nuove azioni della Promotur SpA (programma 3.5.1.)

- OMISSIS -

2. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 30, l' Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere, nel corso degli anni dal 1993 al 2002, nuove azioni della Promotur SpA, costituita in forza dell' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, per complessive lire 2.500 milioni.
3. per le finalità di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.

- OMISSIS -

Riferimento lettera jj)

Legge regionale n. 1 del 01/02/1993

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 29

Realizzazione della macchina di luce di sincrotrone(programmi 2.3.3. e 0.1.4.)

- OMISSIS -

2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a conferire al fondo speciale costituito presso la Friulia SpA ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 24/1988, come integrato dall'articolo 65 della legge regionale n. 47/1991 e dal comma 1, del presente articolo, la somma di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.

3. La somma di cui al comma 2 e' da impiegare per la partecipazione al capitale sociale della <<Sincrotrone Trieste società consortile per azioni>>, per l'effettuazione di conferimenti anticipati destinati a futuri aumenti di capitale, nonché per la concessione di finanziamenti anche infruttiferi.

4. L'onere complessivo di lire 4.500 milioni, relativo agli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 1460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

5. Le quote autorizzate per ciascuno degli anni dal 1996 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

- OMISSIS -

Art. 70

Partecipazione alla <<Finest SpA>>ed al Centro di servizi e di documentazione (programma 3.5.1.)

1. In attuazione dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere azioni della società denominata <<Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell' Est europeo - Finest SpA>> di Pordenone, sino alla concorrenza dell'importo di lire 20.000 milioni.

2. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1995.

3. Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 1567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.

- OMISSIS -

Riferimento lettera kk)

Legge regionale n. 13 del 15/04/1993

Riassetto delle partecipazioni della Regione nelle società operanti nel settore finanziario ed in quello infrastrutturale.

Note:

1. Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunità Europee per il relativo esame.
2. Il comunicato relativo all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunità Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 46 del 17 novembre 1993.
3. Integrata la disciplina da art. 96, comma 8, L. R. 47/1993

Art. 1

Norma di indirizzo programmatico

1. La Regione, al fine di realizzare condizioni di massima efficacia e sinergia nell'attuazione delle attività affidate alle società partecipate, si propone l'obiettivo di pervenire ad una complessiva razionalizzazione degli assetti societari.
2. In funzione delle finalità di cui al comma 1, la Regione individua come fondamentali e prevalenti gli interventi diretti ad unificare l' organizzazione ed il controllo dell' operatività nel campo finanziario ed in quello delle infrastrutture viarie ed autostradali alla cui attuazione sono preordinate le disposizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 2

Riassetto delle partecipazioni nel settore finanziario

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Finanziaria regionale Friulia SpA, mediante conferimento delle azioni della Friulia Lis SpA, costituenti l'intera partecipazione della Regione nella predetta Società, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile.
2. Il valore capitale delle azioni della Friulia SpA da assegnare alla Regione, ai fini dell'attuazione dell'operazione di cui al comma 1, e' commisurato al valore effettivo delle azioni conferite, da determinarsi con riferimento alla consistenza del patrimonio netto della Friulia Lis SpA e sulla base di apposita perizia asseverata.
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, l'Assessore regionale alle finanze e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Friulia SpA.

Art. 3

Riassetto delle partecipazioni nel settore infrastrutturale

1. L' Amministrazione regionale e' autorizzata a partecipare all' aumento del capitale sociale della Autovie Venete SpA, mediante conferimento delle azioni della Autovie Servizi SpA, costituenti l' intera partecipazione della Regione nella predetta Società, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile.
2. Il valore capitale delle azioni della Autovie Venete SpA da assegnare alla Regione, ai fini dell'attuazione dell'operazione di conversione di cui al comma 1, e' commisurato al valore

effettivo delle azioni cedute da determinarsi con riferimento alla consistenza del patrimonio netto della Autovie Servizi SpA e sulla base di apposita perizia asseverata.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, l'Assessore regionale alle finanze e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Autovie Venete SpA.

Art. 4

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall' articolo 2 e' autorizzata la spesa di lire 23.048.190.000 per l'anno 1993, con vincolo di commutazione in entrata.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - e' istituito il capitolo 1579 (2.1.251.3.10.28) con la denominazione <<Acquisto di nuove azioni della Finanziaria regionale Friulia SpA mediante conferimento del pacchetto azionario della Finanziaria regionale Friulia Lis SpA ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile>>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 23.048.190.000 per l' anno 1993.

3. Al predetto onere di lire 23.048.190.000 per l' anno 1993, si provvede con l' entrata, di pari importo, derivante dall' operazione di cui all' articolo 2.

4. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 e' istituito - al Titolo IV - Categoria 4.1. il capitolo 1304 (4.1.0.) con la denominazione <<Entrate derivanti dal conferimento del pacchetto azionario della Finanziaria regionale Friulia Lis SpA alla Finanziaria regionale Friulia SpA ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile>>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 23.048.190.000 per l' anno 1993.

Art. 5

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall' articolo 3 e' autorizzata la spesa di lire 33.350 milioni per l'anno 1993, con vincolo di commutazione in entrata.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - e' istituito il capitolo 1580 (2.1.251.3.09.18) con la denominazione <<Acquisto di nuove azioni della Autovie Venete SpA mediante conferimento del pacchetto azionario della Autovie Servizi SpA ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile>>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 33.350 milioni per l' anno 1993.

3. Al predetto onere di lire 33.350 milioni per l'anno 1993, si provvede con l'entrata, di pari importo, derivante dall'operazione di cui all' articolo 3.

4. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 e' istituito - al Titolo IV - Categoria 4.1. il capitolo 1305 (4.1.0.) con la denominazione <<Entrate derivanti dal conferimento del pacchetto azionario della Autovie Servizi SpA alla Autovie Venete SpA ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile>>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 33.350 milioni per l' anno 1993.

Riferimento lettera II)

Legge regionale n. 47 del 17/06/1993

Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 96

Partecipazioni azionarie e conferimenti

- OMISSIS -

4. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 15 aprile 1993, n. 13, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - FINEST SpA, mediante conferimento delle azioni della Seed SpA, costituenti l'intera partecipazione della Regione alla predetta Società, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile.

5. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 3 della legge regionale n. 13/1993, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Autovie Venete SpA, mediante conferimento delle azioni della Alpe Adria SpA, costituenti l'intera partecipazione della Regione alla predetta Società, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile.

6. Il valore capitale delle azioni da assegnare alla Regione in relazione al disposto di cui ai commi 4 e 5, ai fini delle operazioni di conversione di cui ai commi citati, e' commisurato al valore effettivo delle azioni cedute da determinarsi con riferimento alla consistenza del patrimonio netto, rispettivamente, della Seed SpA e della Alpe Adria SpA e sulla base di apposita perizia asseverata ai sensi dell' articolo 2343 del codice civile.

7. Ai fini dell' attuazione di quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, l' Assessore alle finanze e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Friulia SpA e la Autovie Venete SpA.

8. L'Assessore regionale alle finanze e' autorizzato, con proprio decreto, ad accertare le variazioni patrimoniali conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo ed a quelle previste dalla legge regionale n. 13/1993.

Note:

1. Sostituite parole al comma 4 da art. 15, comma 16, L. R. 13/2000

Art. 97

Partecipazione azionaria alla Autovie Venete SpA(programma 3.5.1.)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della Autovie Venete SpA che e' effettuato in relazione alla partecipazione della società medesima alla ricapitalizzazione della Alpe Adria SpA, sino alla concorrenza dell'importo di lire 250 milioni.

2. Per le finalità previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1993.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione IX - e' istituito il capitolo 1586 (2.1.251.3.09.18) con la denominazione <<Acquisto di nuove azioni della Autovie Venete SpA in relazione alla partecipazione della società medesima alla ricapitalizzazione della Alpe Adria SpA>> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1993.

Riferimento lettera mm)

Legge regionale n. 5 del 28/04/1994

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

Art. 159

*Partecipazioni alla <<Finest SpA>> ed al <<Centro di servizi e di documentazione>>
(programma 3.5.1.)*

- OMISSIS -

2. In attuazione dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere azioni della società denominata <<Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest SpA>> di Pordenone, sino alla concorrenza dell'importo di lire 20.000 milioni.

3. Per le finalità previste dal comma 2 e' autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1996.

4. Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 1567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.

- OMISSIS -

Riferimento lettera nn)

Legge regionale n. 8 del 14/02/1995

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 147

*Partecipazioni alla <<Finest SpA>> ed al <<Centro di servizi e di documentazione>> e
rideterminazione di spese (programma 3.5.1.)*

1. La spesa di lire 20.000 milioni autorizzata per l'anno 1995 dall'articolo 70, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e' rideterminata in ragione di lire 8.200 milioni per l'anno 1995, di lire 2.700 milioni per l'anno 1996, e di lire 9.100 milioni per l'anno 1997,

fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

2. In attuazione dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere azioni della società denominata <<Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest SpA>> di Pordenone, sino alla concorrenza dell'importo di lire 52.000 milioni.

3. Per le finalità previste dal comma 2 e' autorizzata la spesa di lire 52.000 milioni per l'anno 1997.

4. Il predetto onere di lire 52.000 milioni fa carico al capitolo 1567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.

- OMISSIS -

Art. 166

Cessione di partecipazione azionaria

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a cedere la propria partecipazione azionaria nella Cassa di liquidazione e garanzia SpA.

2. La cessione può essere effettuata per un valore non inferiore al netto patrimoniale proporzionalmente riferibile alle azioni oggetto della cessione medesima, determinato sulla base di apposita perizia asseverata da professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti.

3. I ricavi della cessione affluiscono al capitolo 1301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.

Riferimento lettera oo)

Legge regionale n. 31 del 19/08/1996

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.

Art. 3

(Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni detenute dalla Regione in società per azioni)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474, i criteri e le procedure per la dismissione delle partecipazioni detenute dalla Regione in società per azioni sono individuate con apposito regolamento, in conformità con le norme vigenti in materia di dismissioni di partecipazioni dello Stato.

Art. 55

(Acquisizione di dividendi da partecipazioni azionarie)

1. I dividendi relativi alla partecipazione azionaria dell'Amministrazione regionale alla società <<Autovie Venete SpA>>, previsti nella misura di lire 2.000 milioni per l'anno 1996, affluiscono al capitolo 770 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 il cui stanziamento, sia in termini di competenza che di cassa, e' conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.

Riferimento lettera pp)

Legge regionale n. 10 del 08/04/1997

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997).

Art. 4

(Finanziamenti a favore del progetto montagna)

- omissis -

11. Al fine di consentire la realizzazione di un programma straordinario di investimenti nei territori dei Comuni in cui insistono le strutture impiantistiche dei poli turistici invernali, per la ristrutturazione di impianti turistici, per la realizzazione di piste, impianti di risalita e opere connesse, nonché per la loro dismissione ed il relativo ripristino ambientale, per interventi diretti al miglioramento funzionale ed al potenziamento degli impianti sciistici, ivi compresa l'acquisizione di attrezzature e di quanto direttamente connesso all'esercizio degli stessi e alle sistemazioni viarie che si rendono necessarie nei pressi, l'Amministrazione regionale e' autorizzata, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, del programma stesso, contenente anche la graduatoria dei Comuni per le priorità di investimento nei poli turistici invernali, a sottoscrivere nell'anno 1997 nuove azioni della "Promotur Spa".

12. La sottoscrizione delle nuove azioni della <<Promotur Spa>> e' effettuata in relazione all'aumento di capitale deliberato dalla società medesima.

13. Per le finalità previste dal comma 11 e' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni nell'anno 1997 a carico del capitolo 1360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

- omissis -

Art. 17

(Altre norme finanziarie)

- omissis -

8. Allo scopo di concorrere al potenziamento dello scalo aeroportuale sito in località Ronchi dei Legionari, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere, nell'anno 1997, azioni di nuova emissione della società per la gestione dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, costituita ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 21, sino alla concorrenza dell'importo di lire 805 milioni.

9. Per le finalità di cui al comma 8 e' autorizzata la spesa di lire 805 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

- omissis -

ART. 27

(RIFINANZIAMENTI CON FONDI STATALI NEI SETTORI DIINTERVENTO REGIONALE)

- omissis -

3. LA SPESA AUTORIZZATA DA ART. 147, COMMA 3, L.R. 14.2.1995 N. 8 A CARICO DEL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E' RIDOTTA NELLA MISURA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA RIDUZIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CORRELATO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 1657 (E/ 334)

SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DELLA "SOCIETÀ FINANZIARIA DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA CON I PAESI DELL' EST EUROPEO - FINEST - S.P.A. " DI PORDENONE

ART. 2 , COMMA 10 , L. 9.1.1991 N. 19 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 22.8.1991 N. 34 , ART. 96 L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 159 , COMMA 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 147 , COMMA 2 , L.R. 14.2.1995 N. 8

1997	-33.310.000.000
1998	--
1999	--
TOTALE	-33.310.000.000

4. PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI CITATE IN CALCE AL SEGUENTE CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA E' AUTORIZZATA LA SPESA DI SEGUITO INDICATA IN CORRISPONDENZA ALLA PREVISIONE DELL' ENTRATA DI PARI IMPORTO SUL CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL' ENTRATA CORRELATO SOTTOSPECIFICATO

CAPITOLO 1657 (E/ 334)

SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI DELLA "SOCIETÀ FINANZIARIA DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA CON I PAESI DELL' EST EUROPEO - FINEST - S.P.A. " DI PORDENONE

ART. 2 , COMMA 10 , L. 9.1.1991 N. 19 , ART. 1 , COMMA 1 , L.R. 22.8.1991 N. 34 , ART. 96
L.R. 5.2.1992 N. 4 , ART. 159 , COMMA 2 , L.R. 28.4.1994 N. 5 , ART. 147 , COMMA 2 , L.R.
14.2.1995 N. 8

1997	--
1998	32.311.000.000
1999	--
TOTALE	32.311.000.000

- omissis -

Riferimento lettera qq)

Legge regionale n. 25 del 15/07/1997

Interventi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia a sostegno della candidatura olimpica Tarvisio 2006.

Art. 3
(ABROGATO)

Note:

1. Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 7
(ABROGATO)

Note:

1. Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Riferimento lettera rr)

Legge regionale n. 33 del 05/11/1997

Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 3
(Finanziamenti in vari settori di intervento regionale)

- omissis -

16. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad impartire direttive alla <<Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Società per azioni -

Friulia Spa>> ai fini della sottoscrizione di nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna Spa sino all'ammontare di lire 1.000 milioni.

Riferimento lettera ss)

Legge regionale n. 3 del 12/02/1998

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).

Art. 3

(Privatizzazioni e semplificazione dell'attività amministrativa)

1. Al fine di conseguire maggiore efficienza e snellezza operativa, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere, in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di una società di capitali per la gestione e l'alienazione di beni disponibili e per la manutenzione di beni indisponibili appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione e di altri enti pubblici, nonché per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento della Regione stessa e di altri enti pubblici soci della società medesima.

1 bis. In relazione all'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, e in considerazione della uscita del capitale privato dalla società, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere le modifiche statutarie della società includendo nell'oggetto sociale le seguenti attività: la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi altro titolo della Regione e di altri enti pubblici soci della società, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento della Regione stessa e di altri enti pubblici soci della società.

2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a partecipare alla società di cui al comma 1 con l'apporto di capitali sino alla concorrenza del valore di 500 milioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' subordinata al mantenimento in capo alla Regione della maggioranza assoluta del capitale della società.

3 bis. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a conferire alla società di cui al comma 1 mandato per lo svolgimento delle attività di cui al comma stesso relativamente alla gestione, manutenzione ed alienazione dei propri beni immobili disponibili nonché alla manutenzione dei propri beni immobili indisponibili e alla fornitura di beni e servizi necessari al suo funzionamento.

3 ter. L'Amministrazione regionale e' altresì autorizzata a conferire alla società di cui al comma 1 beni immobili appartenenti al proprio patrimonio disponibile.

3 quater. Le attività previste dai commi 1 e 1 bis possono formare oggetto del mandato di cui al comma 3 bis.

4. Per il conferimento alla società di cui al comma 1 di beni immobili disponibili del patrimonio regionale la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta uno specifico programma, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo

1996, n. 18, anche di durata pluriennale, in cui sono individuati i beni oggetto di conferimento ed i tempi relativi.

5. Ai fini del conferimento del mandato, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con la società di cui al comma 1 in cui siano stabiliti i termini e le modalità della gestione immobiliare e finanziaria, nonché le misure e le modalità di corresponsione dei compensi spettanti alla società. La gestione finanziaria del mandato conferito dalla Regione e' attuata dalla società, con contabilità separata, su apposito fondo speciale. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

6. Per le finalità previste dal comma 2 e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

7. L'Amministrazione regionale e' altresì autorizzata a concedere alla società di cui al comma 1 un contributo a sollievo degli oneri di avvio e funzionamento della società medesima, pari a lire 900 milioni complessivi, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 1140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

- omissis -

Art. 11

(Interventi nei settori economici)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere, alla pari, azioni di nuova emissione della Società Aeroporto Friuli-Venezia Giulia Spa per il potenziamento ed il completamento delle strutture dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, sino alla concorrenza dell'importo complessivo di lire 4.000 milioni.

2. Le modalità e i termini del conferimento di capitale sono regolati da apposita convenzione da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e la Società Aeroporto Friuli-Venezia Giulia Spa.

3. Per le finalità previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1998, di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 2.500 milioni per l'anno 2000, a carico del capitolo 1428 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna Spa di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, dall'articolo 124 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dall'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, sino alla concorrenza dell'importo di lire 3.000 milioni.

5. Per le finalità previste dal comma 4 e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

6. L' amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna Spa di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, dall'articolo 124 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dall'articolo 6 della legge

regionale 25 giugno 1993, n. 50, sino alla concorrenza dell'importo di lire 500 milioni, per interventi nelle zone di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

7. Per le finalità previste dal comma 6 e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, cui si provvede, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante prelevamento dal capitolo 8960 del medesimo stato di previsione.

- omissis -

Art. 20
(Norme contabili)

- omissis -

9. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad utilizzare le economie realizzate ai sensi del comma 6, per la sottoscrizione di azioni della <<Promotur>> Spa di nuova emissione.

- omissis -

Riferimento lettera tt)

Legge regionale n. 4 del 15/02/1999

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).

Art. 16
(Rifinanziamenti e variazioni di spesa su interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

- omissis -

58. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa e' ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa

Capitolo 1295

Sottoscrizione di azioni della società per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari per il potenziamento e il completamento delle strutture dell'aeroporto

Art. 11, comma 1, LR 12.2.1998, n. 3

1999	-1.000.000.000
2000	--
2001	--
TOTALE	-1.000.000.000

Note:

1. Abrogato il comma 18 da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
2. Abrogato il comma 19 da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.

Riferimento lettera uu)

Legge regionale n. 2 del 22/02/2000

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).

Art. 6

(Interventi nei settori produttivi)

- omissis -

146. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere, negli anni 2000 e 2001, nuove azioni della Promotur SpA fino all'importo massimo di lire 9.200 milioni al fine di assicurare l'equilibrio patrimoniale della stessa società in relazione ai fabbisogni finanziari per il mantenimento del servizio in tutti i poli sciistici regionali nella fase di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'articolo 4, comma 11, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.

147. Per le finalità previste dal comma 146 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 9.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.707 milioni per l'anno 2000 e di lire 493 milioni per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.9.2.32 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1210 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Detto importo corrisponde, per lire 1.288 milioni relativi all'anno 2000 e per lire 493 milioni relativi all'anno 2001, a somme derivanti dalla realizzazione di economie negli anni 1999, 2000 e 2001, a fronte della rinegoziazione di mutui contratti dalla società medesima con costi di ammortamento a carico della Regione, in attuazione dell'articolo 20, comma 9, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3.

- omissis -

Riferimento lettera vv)

Legge regionale n. 4 del 26/02/2001

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001).

Art. 7
(Interventi nei settori produttivi)

1. Al fine di consentire di dare attuazione ai programmi di investimento della società Promotur SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione azionaria nella medesima società sottoscrivendo nuove azioni fino alla concorrenza di lire 2.000 milioni. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli affari finanziari della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 2.2.9.2.32 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1206 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

Riferimento lettera ww)

Legge regionale n. 26 del 27/11/2001

Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.

Art. 14
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della legge regionale 22/1972)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, le parole <<di altre pubbliche amministrazioni e di altri enti>> sono sostituite dalle parole <<di altre pubbliche amministrazioni, enti e società a partecipazione pubblica>>.

2. All'articolo 1, terzo comma, della legge regionale 22/1972, come sostituito dall'articolo 82, comma 1, della legge regionale 4/1991, le parole <<con le pubbliche amministrazioni e gli enti>> sono sostituite dalle parole <<con le pubbliche amministrazioni, gli enti e le società a partecipazione pubblica>>.

3. All'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 22/1972, le parole <<agli Enti locali e loro consorzi>> sono sostituite dalle parole <<alle pubbliche amministrazioni, agli enti e alle società a partecipazione pubblica>>.

4. All'articolo 1 della legge regionale 22/1972, il quinto comma è abrogato.

5. All'articolo 3, primo comma, della legge regionale 22/1972, come modificato dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 8/1991, la parola <<quattro>> è sostituita dalla parola <<otto>>.

Riferimento lettera xx)

Legge regionale n. 3 del 25/01/2002

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002).

Art. 8

(Interventi nei settori produttivi)

1. Al fine di sopperire alle minori entrate derivanti da eccezionali eventi climatici sfavorevoli, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad aumentare la propria partecipazione nella Promotur SpA in misura proporzionale allo scostamento dalla media delle giornate-sci registrate dagli impianti a fune di trasporto pubblico, gestite dalla stessa Promotur SpA.

2. Per le finalità previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro a carico dell'unità previsionale di base 2.2.9.2.32 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1223 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

Riferimento lettera yy)

Legge regionale n. 23 del 23/08/2002

Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

Art. 7

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

- omissis -

3. Il limite di cui all'articolo 2, primo comma, lettera d), della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, non si applica alla Friulia-Lis SpA-Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia-Lozioni Industriali di Sviluppo.

- omissis -

Riferimento lettera zz)

Legge regionale n. 1 del 29/01/2003

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003).

Art. 7
(Interventi nei settori produttivi)

1. Al fine di consentire la realizzazione di un programma di investimenti nei territori dei Comuni in cui insistono le strutture impiantistiche dei poli turistici invernali, per la ristrutturazione di impianti turistici, per la realizzazione di piste, impianti di risalita e opere connesse, per interventi diretti al miglioramento funzionale e al potenziamento degli impianti sciistici, ivi compresa l'acquisizione di attrezzature e di quanto direttamente connesso all'esercizio degli stessi e alle sistemazioni viarie che si rendono necessarie nei pressi, nonché per l'incremento della capacità ricettiva e per il mantenimento dell'equilibrio gestionale nel periodo di realizzazione del programma, l'Amministrazione regionale e' autorizzata - dopo l'approvazione del programma stesso da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente - a sottoscrivere negli anni 2004-2005 nuove azioni della "Promotur SpA".

2. La sottoscrizione di nuove azioni della "Promotur SpA" e' effettuata in relazione all'aumento di capitale deliberato dalla società medesima.

3. Per le finalità previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 4 milioni di euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.9.2.32 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, come di seguito indicato:

a) capitolo 1213: complessivi 6 milioni di euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 4 milioni di euro per l'anno 2006; l'onere relativo all'annualità autorizzata per l'anno 2006 e' a carico della corrispondente unità previsionale di base del bilancio per l'anno medesimo, con riferimento al corrispondente capitolo del documento tecnico allo stesso allegato;

b) capitolo 1214: complessivi 4 milioni di euro, suddivisi in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

- omissis -

Riferimento lettera aaa)

Legge regionale n. 12 del 30/04/2003

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.

Art. 6
(Disposizioni in materia di personale regionale)

1.

(ABROGATO)

2. All'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste), dopo le parole <<legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.>>

e' aggiunto il seguente periodo: <<Il personale assunto con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale può essere preposto alla direzione di Servizi dell'Amministrazione regionale.>>.

- omissis -

Art. 23

(Disposizioni in materia di commercio e turismo)

- omissis -

12. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), dopo le parole <<capacità ricettiva>> sono inserite le parole <<e per il mantenimento dell'equilibrio gestionale nel periodo di realizzazione del programma>>.

- omissis -

Riferimento lettera bbb)

Legge regionale n. 1 del 02/02/2005

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005).

Art. 7

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

- omissis -

32. Al fine di garantire la continuità operativa di INSIEL, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad acquisire, anche interamente, le partecipazioni azionarie detenute dagli altri soci nella società predetta, anche mediante cessione, totale o parziale, dei diritti patrimoniali spettanti alla Regione in qualità di socio della predetta società.

33. Gli oneri relativi ad operazioni di acquisto di azioni di società partecipate dalla Regione fanno carico ad apposito fondo.

34. Per le finalità previste dal comma 33 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.270.2.1964 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1200 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

Riferimento lettera ccc)

Legge regionale n. 15 del 18/07/2005

Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

Art. 6
(Settori produttivi)

- omissis -

73. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agemont SpA di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), come da ultimo modificato dall'articolo 42, commi 1 e 2, della legge regionale 33/2002, sino alla concorrenza dell'importo di 1 milione di euro.

74. Per le finalità previste dal comma 73 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005, a carico dell'unità previsionale di base 12.2.270.2.31 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1201 (2.1.254.3.10.12), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 270 - Servizio n. 175 - Gestione partecipazioni regionali e vigilanza enti - con la denominazione <<Sottoscrizione di nuove azioni dell'Agemont SpA>> e con lo stanziamento di 1 milione di euro.

- omissis -

Riferimento lettera ddd)

Legge regionale n. 2 del 18/01/2006

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006).

Art. 6
(Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale)

- omissis -

99. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'aeroporto <<Duca Amedeo d'Aosta>> di Gorizia di cui all'articolo 38 (Partecipazione al capitale sociale di una società per azioni per il rilancio dell'aeroporto <<Duca Amedeo d'Aosta>> di Gorizia) della legge regionale 13/1998, sino alla concorrenza dell'importo di 50.000 euro.

100. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 13/1998, le parole: <<, in misura non superiore al 40 per cento,>> sono soppresse.

101. Per le finalità previste dal comma 99 e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 5.4.270.2.861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1301 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -
116. (ABROGATO)
117. (ABROGATO)
- omissis -

Riferimento lettera eee)

Legge regionale n. 1 del 23/01/2007
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)

Art. 5
(Tutela dell'ambiente e assetto del territorio)

- omissis -

109. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'aeroporto <<Duca Amedeo d'Aosta>> di Gorizia di cui all'articolo 38 (Partecipazione al capitale sociale di una società per azioni per il rilancio dell'aeroporto <<Duca Amedeo d'Aosta>> di Gorizia), della legge regionale 13/1998, sino alla concorrenza dell'importo di 200.000 euro.

110. Per le finalità previste dal comma 109 e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.270.2.861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1301 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

Art. 8
(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

- omissis -

17. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad acquisire al valore nominale la partecipazione azionaria detenuta nella <<Mercurio FVG SpA>> dall'Insiel SpA.

18. Per le finalità previste dal comma 17 e' autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.270.2.1964 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1200 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

Riferimento lettera fff)

Legge regionale n. 6 del 05/04/2007

Norme per l'apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel Spa.

Art. 1

1. Nell'ambito del processo di rafforzamento patrimoniale e di apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel SpA, da avviare in una prima fase attraverso un aumento di capitale corrispondente a una quota minoritaria del capitale post aumento, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a richiedere e a prestare le garanzie abitualmente richieste dal mercato, ivi comprese le clausole di put e call, al socio sottoscrittore selezionato dalla società stessa attraverso apposita procedura trasparente e non discriminatoria.

2. La Giunta regionale determina le condizioni e i termini delle garanzie di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere le modifiche dello statuto di Insiel SpA al fine di garantire ai titolari di azioni della società medesima una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale proporzionale alla quota del capitale sottoscritto.

3 bis. In alternativa alla gestione del sistema informativo regionale attraverso società mista pubblico-privata, nella forma del partenariato pubblico-privato istituzionalizzato di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale e' autorizzata, all'esito di mancate modificazioni del quadro normativo comunitario e nazionale o di decisioni della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia, a cedere la totalità delle partecipazioni azionarie detenute nel capitale sociale di Insiel SpA.

3 ter. Nell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica di cui ai commi 1 e 3 bis, l'Amministrazione regionale applica le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 474/1994. La procedura di scelta dell'investitore privato comprende anche l'affidamento del servizio per la durata di dieci anni.

3 quater. Il ricavato dalla eventuale cessione della totalità delle partecipazioni azionarie detenute nel capitale sociale di Insiel SpA, ovvero dalla realizzazione del partenariato pubblico-privato, va destinato alla riduzione del debito in carico al bilancio della Regione per la parte non impiegata in investimenti nell'azienda stessa.

Note:

1 Aggiunte parole al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 19/2007

2 Aggiunto il comma 3 bis da art. 1, comma 1, L. R. 19/2007

3 Aggiunto il comma 3 ter da art. 1, comma 1, L. R. 19/2007

4 Aggiunto il comma 3 quater da art. 1, comma 1, L. R. 19/2007

Riferimento lettera ggg)

Legge regionale n. 30 del 28/12/2007

Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008).

Art. 7
(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

- omissis -

- 19. (ABROGATO)
- 20. (ABROGATO)
- 21. (ABROGATO)
- 22. (ABROGATO)
- 23. (ABROGATO)
- 24. (ABROGATO)

- omissis -

Riferimento lettera hhh)

Legge regionale n. 8 del 04/06/2010

Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste.

Art. 1
(Servizi informativi strumentali)

1. Il servizio pubblico di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell' Università di Trieste) e successive modifiche, svolto da Insiel SpA a favore degli enti del Servizio sanitario regionale e degli enti locali e degli enti pubblici anche economici della regione, e' strumentale all'attività della Regione in quanto reso nell'interesse, in funzione e su incarico della stessa.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 22/1972, e successive modifiche, ai fini di quanto previsto dall' articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 248/2006.
3. Gli oneri derivanti dallo svolgimento del servizio pubblico di cui al comma 1 gravano sul bilancio regionale.

3 bis. Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività informatiche finalizzate alla realizzazione del servizio pubblico di cui al comma 1 e di interesse comune all'amministrazione regionale e agli enti di cui al medesimo comma, gravano pro quota sul bilancio delle rispettive amministrazioni.

Note:

1 Aggiunte parole al comma 1 da art. 28, comma 1 lettera a), L. R. 17/2010

2 Aggiunto il comma 3 bis da art. 28, comma 1 lettera b), L. R. 17/2010



A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa
piazza Oberdan, 5 – 34133 Trieste
tel. 0403773884 – fax 0403773864

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste